



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture

Oggetto: Gara per l'affidamento dei lavori relativi al progetto “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n. 115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa-Catania, Prima fase funzionale – Secondo stralcio – Lotti n. 3 (tratto C-D) e n. 6 (opere idrauliche)” CUP F54E13001360003 – CIG 7582624346.

RISPOSTA ALLE FAQ PERVENUTE FINO AL 30/08/2018

Domanda n. 1

Visto l'avviso di gara in oggetto, la scrivente impresa presenta i seguenti quesiti:

1. si chiede se la polizza fidejussoria vada intestata direttamente all'Ente beneficiario/Stazione appaltante (Libero Consorzio Comunale di Ragusa) **oppure** al SERVIZIO UREGA;
2. si chiede se la stazione appaltante preveda requisiti aggiuntivi finalizzati alla verifica della capacità economico-finanziaria (art. 84, comma 7, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50);
3. in caso di risposta affermativa, si prega rendere noto l'esatta quantificazione del requisito della cifra d'affari rispetto all'importo posto a base di gara, nonché l'esatto periodo di riferimento.

Risposta

- 1) La garanzia fidejussoria provvisoria va intestata alla stazione appaltante Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- 2) Il bando di gara non prevede requisiti aggiuntivi per la verifica della capacità economico-finanziaria, di cui all'art. 84, comma 7, del D.lgs. 50/2016.

Domanda n. 2

In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare ai requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti al punto 5.5 del bando di gara, si chiede se, in conformità a quanto prescritto dall'art. 61 del Regolamento, essendo l'appalto di importo pari a € 20.015.269,85 oltre € 1.097.132,92 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, e necessario tra i requisiti indicare la cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara.

Risposta

Non è necessario indicare la cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in quanto nell'appalto non sono previste qualificazioni con classifica VIII.

Domanda n. 2

Facendo seguito all'avviso sugli elaborati di gara pubblicato sul sito, in cui si evidenzia che alcuni elaborati, tra cui quelli economici, non sono da prendere in considerazione la fine della definizione ed elaborazione dell'offerta, si trasmette la presente per avere informazioni circa la pubblicazione degli elaborati aggiornati, e riferiti alla gara in oggetto, non ancora presenti sul vs. sito.

Risposta

Gli elaborati in oggetto si riferiscono ad un servizio già appaltato ed in corso di esecuzione da parte di un altro operatore economico (Bonifica ordigni bellici) e ad un servizio aggiudicato ad altro operatore economico (Monitoraggio ambientale), per cui, pur essendo presenti nel progetto dei lavori, si ribadisce di non tenerne conto ai fini della elaborazione dell'offerta. Non è prevista la pubblicazione di nessun altro elaborato progettuale.

Domanda n. 3

In riferimento alla gara sopra specificata si richiedono i seguenti chiarimenti:

Nel Disciplinare di Gara, alla pagina 10, punto 16.6, con riferimento alla Relazione Tecnica, vengono indicate le seguenti specifiche:

- *massimo 48 (quarantotto) pagine dattiloscritte in formato A4 (è possibile sostituire due facciate A4 con una facciata A3), costituita da una sezione dedicata a ognuno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed una sottosezione per*

ciascuno dei sub-criteri, testo corpo 12 (dodici), massimo 50 (cinquanta) righe per ogni pagina. Concorrono al raggiungimento del suddetto limite massimo i Curriculum Vita dei tecnici, massimo 3 pagine per ciascun CV, mentre gli allegati

ai Curriculum Vita dei tecnici (C.E.L., stralci di computo metrico, prova documentale rapporto di lavoro) non concorrono al raggiungimento del suddetto limite massimo.

- *omissis.*

Nell'ulteriore documento **Allegato al Disciplinare di Gara**, nel quale sono dettagliatamente riportati i criteri di valutazione dell'offerta e la documentazione dell'offerta tecnica, alla pagina 4, punto 5.1 - PRESCRIZIONI GENERALI SUI CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA si precisa quanto segue:

La **Relazione Tecnica**, da presentare in unico originale cartaceo ed in una copia digitale in formato non modificabile su CD ROM, dovrà essere così composta:

- *massimo 48 (quarantotto) pagine dattiloscritte in formato A4 (è possibile sostituire due facciate A4 con una facciata A3), costituita da una sezione dedicata a ognuno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed una sottosezione per ciascuno dei sub-criteri, testo corpo 12 (dodici), massimo 50 (cinquanta) righe per ogni pagina.*

- *omissis*

Dal raffronto si rileva che non vi è più alcun riferimento ai Curriculum Vita dei tecnici.

Inoltre, nè nella tabella riepilogativa dei criteri e sub criteri di valutazione di cui al punto 16.2 del Disciplinare di Gara, né nell'analoga tabella di cui al documento Allegato al Disciplinare di Gara (pagina 3, punto 3 – Criteri di valutazione) e/o nei successivi paragrafi dedicati alla descrizione puntuale e di dettaglio dei criteri - sub criteri – aspetti - elementi in cui si articola l'offerta tecnica (punti da 5.3 , 5.4 e 5.5) si trova alcun riferimento e/o richiamo da cui trarre indicazioni riguardo all'eventuale presenza richiesta di personale tecnico dotato di particolari specializzazioni e competenze e riguardo alla relativa modalità di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Si chiede pertanto di voler fornire chiarimenti in ordine a quanto sopra esposto ed in particolare:

- alla effettiva necessità di indicare personale tecnico specializzato;

- in caso di risposta affermativa, al criterio e sub-criterio nell'ambito del quale si terrà conto della presenza di detto personale tecnico;

- alle modalità ed ai criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Risposta

La dicitura “*Concorrono al raggiungimento del suddetto limite massimo i Curriculum Vita dei tecnici, massimo 3 pagine per ciascun CV, mentre gli allegati ai Curriculum Vita dei tecnici (C.E.L., stralci di computo metrico, prova documentale rapporto di lavoro)* non concorrono al raggiungimento del suddetto limite massimo” è un refuso.

Si prega di non tenerne conto ai fini dell'elaborazione dell'offerta tecnica.

Domanda n. 4

Alcuni operatori hanno espresso il quesito relativo all'ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento per le certificazioni di qualità.

Risposta

A riguardo si richiama la recente pubblicazione dell'ANAC Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di “avvalimento” e “soccorso istruttorio” anno 2017, nella quale si afferma: “*Sulla scorta di giurisprudenza recente (Cons. di Stato, sez. V, 27/07/2017, n. 3710), il richiamato orientamento dell'Autorità si è in seguito evoluto nel senso di considerare ammissibile l'avvalimento della certificazione*

di qualità a condizione che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (Parere di Precontenzioso n. 1085 del 25/10/2017)".

Pertanto le certificazioni di qualità possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.lgs 50/2016, a patto che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

F.to IL RUP

(ing. Giancarlo Dimartino)

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(ing. Carlo Sinatra)